



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

dott.	GIUSEPPE SPADARO	Presidente rel.
dott.	GIUSEPPE PIETRAPIANA	Giudice
dott.ssa	RACHELE LORANDI	Giudice onorario
dott.	NCOLA GUBERT	Giudice onorario

Visti gli atti del procedimento n. 260/22 VG relativo alla minore . nata in Albania il
ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 29.11.2022 dall'Avv. Irida Kulja per conto del signor nato in Albania il con il quale il ricorrente chiede che venga autorizzata la propria permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98; rilevato che nel ricorso si adduce che il ricorrente necessita di rimanere in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico della figlia; acquisite in data 01.12.2022 le informazioni richieste alla Questura di Trento circa la posizione amministrativa del ricorrente dalle quali emergono alcune segnalazioni e della madre della minore, dalle quali non emergono segnalazioni o precedenti penali a suo carico; ricevuta in data 02.02.2023 relazione del Servizio sociale circa l'attuale situazione socio-familiare del minore, dalla quale si evince che:

- il nucleo familiare vive in un appartamento in affitto a Riva del Garda insieme alla sorella della moglie e alla nipote della stessa; l'appartamento si trova in una zona tranquilla della città
- i coniugi sono sposati da circa sette anni;
- la moglie del ricorrente è occupata con un contratto a tempo indeterminato in una ditta della zona percependo uno stipendio medio mensile pari ad € 1.300,00. Durante il giorno, quando la moglie lavora, il padre, , sta con la bambina a casa e la accompagna alle varie attività ludico ricreative;

- il ricorrente dichiara di poter lavorare in ogni campo, ma in particolare in ambito turistico avendo una formazione in economia e management; sta imparando la lingua italiana che capisce, ma fatica a parlare;
- la coppia pare avere un legame profondo; si è potuto osservare la solidità sia dei legami familiari che del rapporto di coppia e genitoriale, propria di due persone mature;
- la figlia frequenta la scuola materna e non vengono rilevate, da parte delle insegnanti, difficoltà di alcun genere

Acquisito in data 20.02.2023 il parere del PMM favorevole all'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto che per l'articolo 31, co. 3 del T.U.I. ed in particolare per la sussistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla norma, non può più valere l'orientamento restrittivo, fondato su una interpretazione letterale, dopo le pronunce delle S.U. della Cassazione che hanno sancito la prevalenza del c.d. orientamento estensivo.

Infatti con la sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, le Sezioni Unite (ribadito quanto indicato con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019) hanno definitivamente statuito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.

Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate, che non possono essere catalogate preventivamente.

La valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve quindi essere fondata su di un *giudizio prognostico ma ancorato a determinati criteri oggettivi*, come indicato anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità successiva alle cit. S.U. [cfr. ad es. Cass. 20 luglio 2015 n. 15191; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1824; Cass. 5 marzo 2018 n. 5084] quali:

- a) l'età del minore, con particolare attenzione ai minori di tenera età o in età prescolare;
- b) le sue condizioni di salute psico-fisica;
- c) la effettiva qualità del rapporto con i genitori richiedenti;
- d) il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare, nei suoi vari aspetti: radicamento sociale del nucleo, quello scolastico del minore, quello lavorativo dei genitori ecc.; la situazione abitativa degli stessi;

- e) le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi senza il figlio (che ad esempio rimanga presso un parente in Italia), oppure in caso di rimpatrio di un solo genitore, laddove il minore rimanga con quello già regolarmente soggiornante in Italia;
- f) la situazione socio-politica del paese di origine ove il minore dovrebbe fare ritorno, escludendosi ad esempio i Paesi in cui sia in atto o a rischio una situazione bellica o di grave instabilità, oppure con strutture scolastiche e sanitarie inadeguate alle condizioni psico-fisiche del minore;
- g) la presenza o meno di validi riferimenti parentali nel paese di origine;
- h) qualsiasi altra variabile, che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito della espulsione dei genitori [cfr. Cass. Sez. I, n. 7516 del 31.3.2011].

Alla luce di tali premesse di diritto ed elementi di fatto, ritiene il Collegio che l'allontanamento dall'Italia del signor _____ e la conseguente interruzione della continuità relazionale con la figlia, condurrebbero ad un grave pregiudizio per la stessa, considerata la sua tenera età e l'importanza che la figura dello stesso riveste nel suo delicato percorso di crescita; inoltre, solo concedendo al ricorrente l'autorizzazione richiesta si garantirebbe in particolare alla minore il fondamentale diritto alla bigenitorialità, oltre che adeguate condizioni per un sano ed equilibrato sviluppo.

A fronte di tutto ciò il Tribunale riconosce il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98, con autorizzazione per la durata di 2 anni.

PQM

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conforme parere del PMM;

DISPONE

L'autorizzazione alla permanenza della ricorrente in Italia sino al 28.02.2025.

Si comunichi alla ricorrente, al PMM, all'Ufficio Stranieri della Questura e al Servizio sociale.

Così deciso in Trento, il 28.02.2023



Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Spadaro

TRIBUNALE PER I MINORENNI
TRENTO
PERVENUTO / DEPOSITATO

01 MAR 2023

IL CANCELLIERE
LUCA CALDONAZZI

